



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 - 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 5 NOVEMBRE 2013

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 4 novembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.9 della Società A.S.D.SAN GIUSEPPE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 17.10.2013 (squalifica del calciatore FORNELLO Alessandro fino al 31/10/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

rilevato che nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 25 novembre 2013;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 25 NOVEMBRE 2013.

RECLAMO n.10 del Sig. BRANCATI Demetrio (tesserato Società A.C.D. Condofuri 2009)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 17.10.2013 (squalifica fino al 31 GENNAIO 2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il reclamante impugna la squalifica irrogata in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale che, esaminato il rapporto dell'arbitro, lo ha ritenuto responsabile di comportamento ingiurioso e minaccioso durante la gara nonché per comportamento offensivo nei confronti degli Organi Federali.

Sostiene di essersi limitato solo a protestare " serenamente " per una decisione arbitrale e di non avere mai pronunciato frasi offensive nei confronti degli Organi Federali.

Sta di fatto, però, che il rapporto dell'arbitro è circostanziato e i fatti non possono essere posti in dubbio in quanto riferiti in maniera precisa, chiara e puntuale.

La condotta tenuta dal reclamante legittima la conferma della sanzione irrogata in primo grado.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO

Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE

Saverio Mirarchi